



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Siciliana



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS" RAGUSA

LICEO ARTISTICO *indirizzo Grafica*

TECNICO TECNOLOGICO *indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria*

ISTRUZIONE PROFESSIONALE *indirizzi: Servizi Socio Sanitari indirizzo Odontotecnico - Servizi Commerciali
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - Manutenzione e Assistenza Tecnica*

PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

VIA N. TOMMASEO N. 5 - 97100 RAGUSA Tel. 0932 252860

VIA P. NENNI S.N.C. - 97100 RAGUSA Tel. 0932 624026

C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V Codice Univoco Ufficio UFEPVB

email: rgis01300v@istruzione.it - pec: rgis01300v@pec.istruzione.it - www.istitutoferraris.gov.it

Il presente documento si compone di tre parti. La prima descrive cosa si intende per BULLISMO E CYBERBULLISMO e ne individua le varie tipologie evidenziando le differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo. La seconda parte riporta i riferimenti legislativi individuando le responsabilità giuridiche. La terza parte descrive le responsabilità e le azioni da intraprendere da parte della scuola.

PREMESSA

Finalità del protocollo

Il presente documento viene redatto con lo scopo di trasmettere e/o ampliare conoscenze e competenze sia degli operatori della scuola sia delle famiglie al fine di essere in grado di riconoscere situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La collaborazione tra scuola e famiglia è certamente determinante per diffondere un atteggiamento mentale e culturale che possa far comprendere ai giovani studenti che la diversità è semplicemente ricchezza che educa all'accettazione dell'altro. La Scuola metterà in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia collaborerà vigilando sui comportamenti dei propri figli.

PARTE I

IL BULLISMO

Si parla di bullismo quando si verificano azioni continuative e persistenti, azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico, prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo, squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola. Da sottolineare che non si può parlare di bullismo qualora si registrino singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali: in tal caso, anche se trattasi di episodi di una certa gravità, si farà riferimento ad altre tipologie di comportamento come scherzo, litigio e nei casi più gravi si può configurare anche un reato.

Il reato di Bullismo può essere fisico, verbale, indiretto. È **fisico** quando intervengono da parte del bullo calci, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima. È **verbale** quando ci sono offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro ripetute. È **indiretto** quando si registrano esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, o quando si mettono in giro cattive voci.

Il bullismo si può definire come una forma di violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta e nel tempo e perpetuata in modo intenzionale da una o più persone (i "bulli") nei confronti di un'altra (la "vittima"), al fine di prevaricare e arrecare danno. (*Guarino et al., 2011*)

IL CYBERBULLISMO

Il *cyberbullismo* è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate in: **Scritto-verbale** se riguardano offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, socialnetwork o tramite telefono (es. telefonate mute). **Visivo** se riguarda la diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network. **Esclusione** se si è esclusi dalla comunicazione online, dai gruppi. **Impersonificazione** se trattasi di furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

“Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità”. (Menesini, Nocentini, Palladino *“Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo”*, 2017).

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

PARTE II

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".□

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIM ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche le forze dell'ordine preposte, polizia postale, carabinieri, associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del

codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenni che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenni, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIM del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30

Enti e Associazioni aderenti all' Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIM. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIM ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione

scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari. DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE III

PROCEDURA NEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente d'Istituto e dai Consigli di classe sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. Pertanto viene allegata una scheda di segnalazione che deve essere sottoscritta dal segnalante e non deve essere anonima.

Scheda di segnalazione (in allegato)

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso.

1. Con la vittima:

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- segnalazione del caso all'equipe psico-pedagogico della scuola;
- indicare alla famiglia le agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, presenti nel territorio.

2. Con il bullo o cyberbullo:

- convocazione tempestiva della famiglia;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi (da declinare con proposte concrete...);
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo/ cyberbullo;
- comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;

- eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

3. Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

□ - colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti degli alunni;

- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;

- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;

- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;

- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;

- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, giudizio del comportamento ...).

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte e a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.

L'IMPORTANZA DI UN PROTOCOLLO D'ISTITUTO

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Galileo Ferraris" di Ragusa ha avvertito la necessità di elaborare un protocollo programmatico funzionale affinché si possano prevenire i fenomeni di prevaricazione, si possano promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale, si possano guidare i ragazzi e le ragazze ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli e insidie del mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo "un'educazione ai media", ma promuovendo anche "un'educazione con i media". Lo scopo del piano è quindi quello di coordinare le azioni, stendere una dichiarazione d'intenti che guidi l'azione e l'organizzazione interna alla scuola, stabilire una serie di obiettivi chiari e condivisi che forniscano agli studenti, al personale e ai genitori la comprensione dell'impegno della scuola nel far qualcosa contro il bullismo e il cyberbullismo, progettare e documentare

attività formative, concordare un sistema di regole basato sul rispetto e la cooperazione e le eventuali modalità di intervento in caso dovessero manifestarsi episodi di questo tipo a scuola.

Si farà ricorso ad interventi specialistici dall'esterno, la cui collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale o Carabinieri per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico; □
- l'utilizzo dello sportello interno di ascolto dello psicologo per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;
- incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in Internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

Verranno coinvolte e valorizzate le risorse dell'intera comunità scolastica (insegnanti, alunni, genitori, altro personale), portando alla luce e documentando anche quanto già si fa in classe.

Si cercherà di integrare diversi livelli di intervento:

- Interventi nella comunità;
- Interventi nella scuola;
- Interventi in classe;

➤ Interventi individuali (ove necessario);

In sintesi, il percorso da seguire nel caso si evidenzi un caso di bullismo o cyberbullismo.

Segnalazione	Da parte di alunni, genitori Docenti, Personale ATA
Raccolta di informazioni attraverso la scheda di segnalazione	Da parte del Referente della Commissione bullismo e cyber-bullismo, da parte di un insegnante della classe e alla presenza del DS o di un suo rappresentante.
Verifica di quanto segnalato/ valutazione degli interventi da attuare	Da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Interventi/ punizioni	Da parte di tutti i soggetti coinvolti vedere il Regolamento d'istituto
Valutazione finale	Da parte di tutti i soggetti coinvolti

Il presente Regolamento è stato approvato durante la seduta del Consiglio di Istituto del 17 novembre 2023.

Il referente alla Legalità/attività di prevenzione
e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo

Prof. Giuseppe Cambiano

Il dirigente scolastico

prof. ing. Rosario Biazzo